

Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29TESTO VIGENTE - TESTO VIGENTE dal 13/03/2020

**Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.**

## **Art. 50**

*(Determinazione delle aree relative alle fiere)*

1. Il commercio sulle aree destinate alle fiere, istituite e disciplinate dai regolamenti comunali, è consentito agli esercenti l'attività di vendita su aree pubbliche di tutto il territorio nazionale, ai sensi dell' articolo 28 del decreto legislativo 114/1998 .
2. L'assegnazione dei posteggi nelle aree di cui al presente articolo avviene in base ai criteri di priorità e per la durata di cui dall'articolo 42, comma 1, lettera a).
3. La concessione del posteggio, limitata ai giorni della fiera, non può essere ceduta senza la cessione dell'azienda. In caso di assenza del titolare della concessione, l'assegnazione del posteggio ad altro operatore avviene ai sensi di quanto sancito dall'articolo 49, comma 5.
4. Le domande di concessione del posteggio pervengono al Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera e la graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa nell'albo comunale almeno trenta giorni prima dello svolgimento della fiera.

Note:

- 1 Parole soppresse al comma 9 da art. 33, comma 1, L. R. 27/2007
- 2 Comma 9 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 13/2008
- 3 Articolo sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 4/2016
- 4 Parole sostituite al comma 2 da art. 19, comma 5, lettera a), L. R. 9/2019
- 5 Parole soppresse al comma 3 da art. 19, comma 5, lettera b), L. R. 9/2019